

TI_GERICHTE 11.2004.17 vom 10. Januar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.17

FR: TI_GERICHTE 11.2004.17 du 10 janvier 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2004.17 del 10 gennaio 2005

Regeste

riparto degli oneri processuali in caso di transazione

Erwägungen

E. 2

In concreto il Pretore, accertato che per rapporto alle rispettive domande le parti risultavano vicendevolmente soccombenti, ha ritenuto giustificato porre gli oneri processuali a carico di chi li aveva anticipati e compensare le ripetibili. L'appellante sostiene che la controparte va considerata del tutto sconfitta. Ricorda che con l'azione principale egli rivendicava la sua quota di comproprietà, di cui ha ottenuto poi il controvalore per convenzione. Quanto all'azione riconvenzionale, egli sottolinea di aver ottenuto causa vinta già con l'azione principale, gli oneri riguardanti la quota di comproprietà essendo accessori inscindibili dalla quota medesima. E siccome egli non si era opposto al pagamento di tali oneri, chiedendo unicamente la produzione dei giustificativi, la controparte dev'essere considerata soccombente anche a tale proposito.

E. 3

Nella fattispecie la causa è finita – come detto – per transazione. Ora, l'art. 151 CPC dispone che in tali casi “le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”, ma non precisa in base a quali criteri. Dottrina e giurisprudenza reputano nondimeno che in simili eventualità occorra attenersi al risultato della transazione, non a quello che sarebbe stato il presumibile esito del processo (Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 in fine ad art. 153; II CCA, sentenza 12.2003.60 del 9 febbraio 2004, pag. 3). È necessario confrontare perciò le richieste di giudizio con quanto stipulato nell'accordo, senza trascurare il comportamento processuale dell'una e dell'altra parte (Gillard , La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III pag. 128, 1984 III pag. 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130).

E. 4

Con la petizione l'attore rivendicava un quarto in proprietà della particella n. 279 RFD di _____ (con il relativo carico ipotecario), offrendo ai convenuti il versamento di fr. 19 000.– per gli oneri che gli sarebbe toccato pagare (spese accessorie con interessi e ammortamenti ipotecari maturati dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999). I convenuti hanno proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto il pagamento di fr. 35 042.25 per gli oneri ipotecari e le spese accessorie dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 2000, oltre a una somma indeterminata dal 1° gennaio 2001 fino alla data della sentenza. L'attore ha postulato il rigetto della riconvenzione. Ciò posto, per rapporto alla richiesta originaria di fr. 77 000.– circa (fr. 340 000.– meno fr. 243 818.–, meno fr. 19 000.–

offerti), l'attore principale è uscito sostanzialmente vittorioso (astrazione fatta dai fr. 6628.– riguardanti un debito verso il fratello AO 2, estranei all'oggetto del litigio). È uscito sostanzialmente sconfitto, per converso, dalla riconvenzione, con la quale i convenuti chiedevano il pagamento di circa fr. 60 000.– oltre i fr. 19 000.– loro offerti (fr. 74 637.– più fr. 5572.–, meno i noti fr. 19 000.–). Donde, in esito alla transazione, il conguaglio di fr. 9345.– in favore dell'attore principale (circa fr. 16 000.– trascurando il debito verso il fratello AO 2 fr. 6628.–, estraneo alla causa). È vero che in circostanze del genere il Pretore avrebbe dovuto porre gli oneri processuali delle due azioni a carico delle rispettive parti convenute, non a carico di quelle attrici. L'ammontare degli oneri essendo tuttavia lo stesso, quand'anche si ribaltasse il dispositivo impugnato nulla ridonderebbe all'appellante. Nel risultato non si può dire pertanto che il Pretore sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili (Rep. 1996 pag. 171). Ne discende che in definitiva l'appello, privo di buon diritto, è destinato all'insuccesso.

E. 5

Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre alle controparti, che hanno formulato osservazioni con l'assistenza di un legale, un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione a: – ; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.